

**DECRETO 31 MAGGIO 1999**  
(G.U. n. 161 del 12.07.1999)

**"Individuazione delle lavorazioni comportanti una sorveglianza medica e di quelle particolarmente pericolose vietate nella fornitura di lavoro temporaneo"**

**VISTO** l'art. 1, comma 4, lettera f) della legge 24.6.1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavoratori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo;

**CONSIDERATO** che le attività possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;

**CONSIDERATA** la necessità di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;

**CONSIDERATA** altresì la necessità di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa;

DECRETA

**Art. 1**

(Campo di Applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

**Art. 2**

(Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio)

1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose :
  - Recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attività subacquee;
  - Manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto.

**Art. 3**

(Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave)

1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a :
  - Agenti cancerogeni, di cui al Titolo VII del decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
  - Amianto;
  - Cloruro di vinile monomero;
  - 2-Naftilamina, 4-Aminodifenile, Benzidina, 4-Nitrodifenile e loro sali;
  - radiazioni ionizzanti di cui al Decreto Legislativo 17.3.95 n° 230.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO  
CLAUDIO CARON